



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" Benevento**  
**Via Mario La Vipera, 1 - 82100 Benevento**  
**Tel. 0824.43222 - 25047**  
**Mobile 366 6970930**

## **DISPOSIZIONE N. 8 DEL 7 LUGLIO 2021**

### **IL DIRETTORE ED IL PRESIDENTE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Viste le ordinanza del Ministro della salute dal 10 al 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 28 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire la salute del personale e degli studenti;

Visti gli Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020 NN. 18-19- 21-22 per l'anno accademico 2020/21;

Vista l'Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Regione Campania;

Visto il DM N. 112 del 26/05/2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca;

Preso Atto dell'Allegato alla nota del 4 maggio 2020 prot. n. 798 del Ministro dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Visto il DPCM del Presidente del Consiglio con cui si dispone che la Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";

Visto che a far data dal 01 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come *EU digital COVID certificate* e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

## **DISPONGONO**

Congiuntamente la immediata applicazione delle normative vigenti agli esami e/o sedute di laurea che dovranno svolgersi in presenza a far data dal 01 luglio 2021, fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni osservando, le seguenti modalità:

- 1) Ciascun commissario/a d'esame/laurea prima della seduta deve mostrare al personale incaricato copia del proprio certificato vaccinale od in alternativa visualizzarlo attraverso l' App del cellulare, in mancanza può certificare la propria negatività al Covid19 esibendo copia del Test molecolare effettuato nelle quarantotto ore precedente la seduta;

- 2) Il candidato/a d'esame/laurea prima della seduta deve mostrare al personale incaricato copia del proprio certificato vaccinale od in alternativa visualizzarlo attraverso l'App del cellulare, in mancanza può certificare la propria negatività al Covid19 esibendo copia del Test molecolare effettuato nelle quarantotto ore precedente la seduta;
- 3) I genitori del candidato/a possono assistere alle prove d'esame a condizione che prima della seduta mostrino al personale incaricato copia del proprio certificato vaccinale od in alternativa visualizzarlo attraverso l' App del cellulare, in mancanza possono certificare la propria negatività al Covid19 esibendo copia del Test molecolare effettuato nelle quarantotto ore precedente la seduta;
- 4) Gli ambienti preposti alle sedute di esame e/o laurea devono essere igienizzati prima dell'inizio e a conclusione della seduta di ciascun candidato/a.

La presente disposizione è immediatamente esecutiva.

Responsabile della sua applicazione è il Direttore Amministrativo Dott. Jonathan Zotti.

**La presente disposizione è immediatamente pubblicata sul sito web del Conservatorio e contestualmente notificata a tutto il personale docente e non docente del Conservatorio, al CdA al C.A. e alla Consulta degli Studenti.**

Benevento, 07 luglio 2021.

**Il Direttore**

\*F.to Prof. Giosuè Grassia

**Il Presidente**

\*F.to Prof. Antonio Verga



*\*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*